



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 151 del 31 agosto 2023

Oggetto:

Commissione regionale dei soggetti professionali. Integrazione della composizione.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 “Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali” ed in particolare l’articolo 3 il quale prevede l’istituzione della Commissione regionale dei soggetti professionali, per la durata della legislatura regionale, presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall’assessore regionale competente in materia. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Giunta regionale e dell’assessore competente in materia, la Commissione è presieduta da uno dei vicepresidenti di cui all’articolo 4, comma 5, a rotazione;

Preso atto che il citato articolo 3 della legge regionale n. 73/2008 prevede, al comma 6, la seguente composizione della Commissione:

- a) un rappresentante per ogni associazione, fondazione o altra istituzione di carattere privato riconosciuta e rappresentativa, a livello regionale, di una professione ordinistica, fino a un massimo di ventisei componenti;
- b) un rappresentante per ogni associazione, fondazione o altra istituzione di carattere privato riconosciuta e rappresentativa, a livello regionale, di una professione regolamentata, fino a un massimo di ventisei componenti;
- c) tre rappresentanti sindacali datoriali per le professioni.

Preso atto altresì che l’articolo 3, comma 10, della citata legge regionale n. 73/2008 prevede che i soggetti di cui al comma 6 designino due componenti, uno effettivo e uno supplente;

Visto l’articolo 4, comma 1, della L.R. 73/2008, che prevede che la commissione di cui trattasi sia nominata a seguito della designazione di almeno dodici componenti;

Visto il proprio precedente decreto del 20 giugno 2022, n. 106 con il quale è stata parzialmente ricostituita la Commissione regionale dei soggetti professionali;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”, ed in particolare:

- l’articolo 2 comma 2, lettera d), in forza del quale la nomina della Commissione regionale dei soggetti professionali, è di competenza degli organi di governo della regione, in quanto organismo tecnico;
- l’articolo 2, comma 5, in forza del quale tutte le nomine e designazioni di competenza degli organi di governo sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale;
- l’articolo 7, comma 1, lettera a), in forza del quale le nomine nella Commissione in oggetto, in quanto relative ad organismo disciplinato esclusivamente dalla normativa regionale e conseguenti a designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo, non devono essere precedute dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;
- l’articolo 19, comma 2), in base al quale “gli atti di nomina o designazione contestuale di due o più componenti, di competenza del Consiglio regionale o degli organi di governo, contengono un numero pari di nominativi di entrambi i generi. Nel caso di un numero dispari di soggetti da nominare, il genere meno rappresentato può essere, rispetto all’altro, inferiore di una sola unità”;
- l’articolo 18, comma 1, in base al quale gli incarichi per i quali la legge prevede una durata coincidente con quella della legislatura regionale scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale;

Visto il decreto dirigenziale del 23 aprile 2021, n. 7137 con il quale è stato approvato l’avviso per il rinnovo della Commissione Regionale dei Soggetti Professionali, di cui all’art. 3, comma 7, della L.R. 73/2008;

Vista la nota del 24 luglio 2023, integrata con successiva nota del 23 agosto 2023 della Direttrice della Direzione Istruzione, formazione, ricerca e lavoro nella quale viene richiesta l'integrazione della commissione con i soggetti designati dalla LAPET (Associazione Nazionale Tributaristi), trasmettendo la necessaria documentazione;

Considerato che l'integrazione richiesta è possibile in quanto non è stato ancora raggiunto il numero massimo di componenti in rappresentanza delle associazioni rappresentative di professioni regolamentate;

Visto l'articolo 3, comma 6 bis, della L.R. 73/2008 in base al quale ai componenti della Commissione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 con riferimento ai limiti derivanti dal cumulo di incarichi;

Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 47 d.p.r. 445/2000, con la quale i soggetti proposti per la nomina, oltre ad accettare l'incarico attestano, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge regionale 5/2008, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

Preso atto che per l'incarico di cui al presente provvedimento non è prevista l'erogazione di alcun compenso;

Ritenuto pertanto di procedere ad integrare la composizione della Commissione in questione;

Visto l'articolo 34 dello Statuto regionale;

D E C R E T A

di integrare la composizione della Commissione regionale dei soggetti professionali, nominando i seguenti membri in rappresentanza di associazione, fondazione o altra istituzione di carattere privato riconosciuta e rappresentativa, a livello regionale, di una professione regolamentata (l.r. 73/2008, art.3, comma 6, lett. b):

- LAPET (Associazione Nazionale Tributaristi)

Componente effettivo: Sauro BALDINI

Componente supplente: Antonella AIAZZI

Le nomine in questione avranno durata fino alla scadenza dell'organismo costituito con DPGR del 20 giugno 2022, n. 106.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Direttore generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI